



Confraternita
di
Misericordia di Buti

Statuto

Sommario

CAPO I - CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

Costituzione della Confraternita	Art. 1	pag. 1
Norme di costituzione	Art. 2	pag. 1
Scopi	Art. 3	pag. 1
Vincoli di partecipazione	Art. 4	pag. 2
Rapporti con la Confederazione Nazionale	Art. 5	pag. 2
Scambio di soci	Art. 6	pag. 2
Stemma	Art. 7	pag. 2
Divisa	Art. 8	pag. 3
Mezzi di sussistenza	Art. 9	pag. 3
Opere di Carità	Art. 10	pag. 3
Retribuzione dei fratelli	Art. 11	pag. 3

CAPO II - REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Categorie dei soci	Art. 12	pag. 4
Perdita delle qualità di socio	Art. 13	pag. 4
Aggregazione di defunti	Art. 14	pag. 4
Fratelli attivi	Art. 15	pag. 4
Fratelli aderenti o sostenitori	Art. 16	pag. 5

CAPO III - GRUPPI DI ATTIVITÀ SPECIALIZZATA

Gruppo fratelli attivi	Art. 17	pag. 6
Gruppo giovanile	Art. 18	pag. 6
Gruppo Protezione Civile	Art. 19	pag. 6
Attività caritative speciali, tecnico-sanitarie, culturali, ricreative e sportive	Art. 20	pag. 7

CAPO IV - DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Doveri dei soci	Art. 21	pag. 8
Disciplina dei soci	Art. 22	pag. 8
Perdita della qualità di socio	Art. 23	pag. 8

CAPO V - GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

Organi della Confraternita	Art. 24	pag. 10
Durata degli incarichi degli organi sociali	Art. 25	pag. 10
Magistrato	Art. 26	pag. 10
Composizione del Magistrato	Art. 27	pag. 11
Adunanze del Magistrato	Art. 28	pag. 11
Governatore	Art. 29	pag. 12
Vice Governatore	Art. 30	pag. 12

Consigliere segretario	Art. 31	pag. 13
Consigliere amministratore e cassiere	Art. 32	pag. 13
Servizio di tesoreria e di cassa	Art. 33	pag. 13
Collegio probivirale dei conservatori	Art. 34	pag. 13
Collegio dei sindaci revisori	Art. 35	pag. 14
Correttore spirituale	Art. 36	pag. 14
Le Assemblee	Art. 37	pag. 14
Assemblea ordinaria	Art. 38	pag. 15
Assemblea straordinaria	Art. 39	pag. 15
Modalità di svolgimento delle assemblee	Art. 40	pag. 15
Elezione organi sociali	Art. 41	pag. 16
Riforma dello statuto	Art. 42	pag. 17
Regolamento generale, norme di attuazione e regolamento		
Organico del personale	Art. 43	pag. 18
Gestione straordinaria	Art. 44	pag. 18
Scioglimento e liquidazione della Confraternita	Art. 45	pag. 18
Norme generali	Art. 46	pag. 19

CAPO I

CARATTERI E FINI DELLA CONFRATERNITA

Art. 1 COSTITUZIONE DELLA CONFRATERNITA

E' costituita, in Buti, l'associazione caritativa dal titolo "Venerabile Confraternita di misericordia di Buti", la cui fondazione risale all'8 Dicembre 1908.

E' sodalizio di volontariato per attività di beneficenza, di intervento e di soccorso, nella ispirazione Cristiana fondata sul messaggio dell'Evangelo e sull'inserimento umano e caritativo della Chiesa.

ART. 2 NORME DI COSTITUZIONE

La Confraternita è costituita agli effetti giuridici come associazione di confratelli secondo gli articoli 18 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 12 e ss. del Codice Civile.

La Confraternita è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione privata di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

ART. 3 SCOPI

Scopo della Confraternita è l'esercizio per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di intervento per iniziative benefiche o per pubbliche calamità, sia in sede locale che in sede nazionale, anche in collaborazione con le pubbliche autorità, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

La Confraternita esercita le proprie attività senza fini di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto fra quelle sopra indicate e quelle indicate nel successivo paragrafo, è di competenza del Magistrato secondo le circostanze e le possibilità della Confraternita.

In particolare la Confraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:

- Assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, e a tutte le persone che versino in stato di bisogno fisico, sociale, sanitario, economico e morale;
- Trasporto degli anziani e dei feriti a mezzo di ambulanza;
- Pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- Prestazioni di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine o di Aiuti; interventi in casi di calamità locali e nazionali ai sensi dell'art. 21.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe come costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di asili, di case di riposo, nonché attività funerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.

Oltre allo svolgimento delle opere di assistenza e di soccorso, la Confraternita provvede alle attività della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative.

ART. 4 VINCOLI DI PARTECIPAZIONE

La Confraternita non potrà partecipare, né aderire a iniziative e manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

ART. 5 RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Confraternita fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il governatore della Confraternita rappresenta la Confraternita nella Confederazione Nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei confratelli delle Misericordie italiane rappresentate dalla stessa confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

ART. 6 SCAMBIO DI SOCI

Dato il carattere di collegamento nazionale del sodalizio, la Confraternita, in spirito di solidarietà verso le altre Misericordie, consente l'ammissione fra i propri soci di un fratello già iscritto ad un'altra Misericordia qualora ne sia presentata domanda dall'interessato con indicazione della Misericordia a cui è attualmente iscritto.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Fraternita da cui il postulante proviene e con la delibera favorevole del Magistrato.

Il confratello così ammesso, non godrà, per effetto dell'ammissione, del grado o dei diritti a lui competenti nella Fraternita di provenienza, salvo diversa decisione del Magistrato.

ART. 7 STEMMA

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (Fraternitas Misericordiae) nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale.

ART. 8 DIVISA

La divisa dei fratelli, è conforme al modello approvato dalla Confederazione Nazionale, munita dello stemma o della scritta indicante il nome della Confraternita.

Per le funzioni religiose e di carattere funebre è adottata una veste in tela nera, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordone nero avente una medaglia con il simbolo F/M.

ART. 9 MEZZI DI SUSSISTENZA

La Confraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni della popolazione o di benefattori, dai contributi di organi ed enti pubblici, dall'esercizio di iniziative svolte a ricevere in carità per restituire in carità.

ART. 10 OPERE DI CARITÀ

Le opere caritative della Confraternita sono gratuite.

La Confraternita potrà accettare, per tali opere, una oblazione a copertura delle spese vive del servizio, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai confratelli.

ART. 11 RETRIBUZIONE DEI FRATELLI

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' severamente proibito per i fratelli, l'accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto: Dio ti renda merito.

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ART. 12 CATEGORIE DEI SOCI

Tutti gli iscritti al sodalizio, a qualunque categoria appartengono, sono chiamati col nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle identità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Confraternita.

Essi si distinguono in 2 categorie:

- a) fratelli e sorelle attivi;
- b) fratelli e sorelle aderenti (o sostenitori).

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Magistrato munita di firma di 2 fratelli.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo motivato.

ART. 13 PERDITA DELLE QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni o per decadenza o per esclusione (Art. 23)

ART. 14 AGGREGAZIONE DI DEFUNTI

Potranno essere aggregati alla Confraternita dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Confraternita per questa aggregazione.

ART. 15 FRATELLI ATTIVI

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli o sorelle attivi, occorre essere di principi cristiani e di corretta vita morale.

I fratelli e le sorelle attivi, costituiscono il corpo funzionale della Confraternita; si impegnano, in quanto è nelle loro possibilità, all'esercizio di una o più opere caritative svolte dalla Confraternita; godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e passiva.

In seno alla categoria dei fratelli e sorelle attivi, sono costituiti il "Gruppo dei Fratelli Attivi", il "Gruppo Giovanile", e il "Gruppo Protezione Civile, secondo le precisazioni di cui ai successivi articoli.

ART. 16 FRATELLI ADERENTI O SOSTENITORI

Per essere iscritti alla Confraternita come fratelli o sorelle “aderenti” o “sostenitori” è necessario essere di corretta vita morale e di fare adesione alla ispirazione cristiana e umanitaria della Confraternita.

I fratelli e sorelle “aderenti”, sono quelli che partecipano alle idealità caritative e cristiane della Confraternita, si impegnano a sostenere moralmente e materialmente, con la loro quota contributiva, le opere e i servizi.

Essi godono dei benefici spirituali e di altra natura stabiliti dal regolamento e dal Magistrato; hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali della confraternita, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alle assemblee con diritto di voto attivo e passivo.

CAPO III

GRUPPI DI ATTIVITÀ SPECIALIZZATA

ART. 17 GRUPPO FRATELLI ATTIVI

Il Gruppo dei Fratelli attivi è costituito, fra gli iscritti che abbiano compiuto il 16° anno di età, da coloro che si assumono di svolgere servizio caritativo attivo a loro scelta nell'una o nell'altra delle opere di assistenza e di soccorso proprie della Confraternita.

Il Gruppo dei Fratelli attivi elegge, ogni quadriennio, un Capogruppo che dirige e vigila lo svolgimento delle prestazioni del gruppo, secondo le disposizioni generali del Magistrato e riferisce al Magistrato stesso. In caso di istituzione da parte della Confraternita di sezioni territoriali, i volontari afferenti tali sezioni eleggono un proprio Capogruppo con gli stessi compiti e prerogative.

I Capigruppo possono essere invitati alle riunioni del Magistrato qualora siano trattati argomenti inerenti le loro funzioni, previo allontanamento prima delle decisioni.

ART. 18 GRUPPO GIOVANILE

I fratelli e le sorelle attive fra i 16 e i 24 anni compiuti costituiscono il "Gruppo Giovanile".

Gli appartenenti al "Gruppo Giovanile" svolgono le attività caritative generali della Confraternita in collaborazione con gli altri confratelli e consorelle.

Il Gruppo potrà prendere iniziative specifiche in accordo con il Magistrato.

Ogni quadriennio l'adunanza dei fratelli del Gruppo Giovanile nomina un Capogruppo.

Il Capogruppo può essere invitato alle riunioni del Magistrato qualora siano trattati argomenti inerenti le sue funzioni, previo allontanamento prima delle decisioni.

ART. 19 GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

In seno alla Confraternita è costituito, ove le circostanze locali e la situazione organizzativa della Confraternita lo consentano, il Gruppo Protezione Civile per i fini di intervento e di soccorso in casi di calamità locali e, ove occorra, nazionali.

Il Magistrato nomina il Capogruppo Protezione Civile fra i componenti del Gruppo stesso oppure delega a tale incarico un membro del Magistrato.

Il Capogruppo Protezione Civile rappresenta il Gruppo Protezione Civile nell'organizzazione costituita presso la Confederazione Nazionale.

Il Capogruppo può essere invitato alle riunioni del Magistrato qualora siano trattati argomenti inerenti le sue funzioni, previo allontanamento prima delle decisioni.

ART. 20 ATTIVITÀ CARITATIVE SPECIALI - ATTIVITÀ TECNICO-SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.

Il Magistrato promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.

Il Magistrato potrà costituire in seno alla Misericordia, anche Gruppi per l'esercizio di speciali opere caritative.

Per sostenere le opere della Confraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse, potrà essere costituito, ad iniziativa di confratelli e cittadini amici alla Confraternita e con l'approvazione del Magistrato, un Comitato Pro-Misericordia con gestione autonoma della quale sarà data trimestralmente comunicazione al Magistrato.

CAPO IV

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

ART. 21 DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti devono:

- osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita e, sul piano generale, della Confederazione Nazionale;
- tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- se fratelli o sorelle attive, disimpegnare diligentemente i servizi con spirito di umana e cristiana carità;
- collaborare alle iniziative della Confraternita e presenziare alle riunioni;
- partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

ART. 22 DISCIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito e invito a presentare, entro 15 giorni, al Magistrato le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione

Contro i provvedimenti di cui ai commi a e b, l'interessato potrà proporre ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione al Consiglio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Governatore.

I provvedimenti di cui ai commi a e b, sono di competenza del Magistrato. La decadenza e l'esclusione sono di competenza dell'Assemblea su proposta del Magistrato.

ART. 23 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decadenza.

La qualità si perde per decadenza:

- ove all'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali per la categoria cui appartiene, oppure ove si renda incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;

- qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento di decadenza è preso dall'Assemblea e contro di esso l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause di decadenza, previo nuova domanda da presentarsi dall'interessato al Magistrato, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione e dei relativi motivi, il Magistrato dà comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare, entro 15 giorni, le proprie deduzioni le quali saranno rese note all'Assemblea assieme alle deduzioni del Magistrato.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

ART. 24 ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Sono organi della Confraternita:

- l'Assemblea;
- il Magistrato;
- il Governatore;
- il Collegio Probivirale dei Conservatori e Custodi delle Costituzioni;
- il Collegio dei Sindaci revisori.

ART. 25 DURATA DEGLI INCARICHI DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali, ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni o Conservatori, di cui all'art. 34, durano in carica quattro anni.

Il Magistrato si rinnova ogni 4 anni, con le modalità di cui all'art. 38 e 41.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

ART. 26 MAGISTRATO

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

- Provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso la compravendita di immobili, automezzi e mobili, nonché alla creazione di passività chirografarie e/o ipotecarie. Peraltro non sono in alcun modo cedibili o alienabili i beni o le cose aventi carattere storico o artistico, né carte o documenti di qualunque genere; particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- Provvede alle nomine previste dal presente Statuto e ad ogni altra nomina eventuale occorrente;
- Delibera i regolamenti e le norme speciali;
- Assume e licenzia il personale retribuito;

- Provvede all'ammissione dei fratelli;
- Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- Predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- Delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea;
- Delibera sull'accettazione di eredità o legati;
- Delibera sulle liti;
- Prende d'urgenza i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea;
- Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti articoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

ART. 27 COMPOSIZIONE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto da 13 membri.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver raggiunto la maggiore età ed avere almeno 3 anni di anzianità di iscrizione.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel magistrato ascendenti o discendenti, fratelli, suocero o genero, coniugi. Non sono eleggibili i dipendenti della Confraternita.

I componenti del Magistrato durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Magistrato nomina nel suo seno:

- il Governatore;
- Il Vice Governatore;
- Il Consigliere Segretario;
- Il Consigliere Amministratore e Cassiere.

Il Magistrato delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art. 33.

ART. 28 ADUNANZE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore, per ragioni particolari, lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Governatore da 5 consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale dei Conservatori o Custodi delle Costituzioni, o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, o della Presidenza della Confederazione nazionale con motivata richiesta.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore ai membri del Magistrato con avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima della riunione.

L'adunanza è valida con la presenza di un numero di componenti l'organo superiore alla metà.

Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Governatore.

I membri che non intervengono a 3 adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Magistrato dopo 2 richiami scritti inviati dal Governatore con lettera raccomandata.

ART. 29 GOVERNATORE

Il Governatore è il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

In particolare:

1. vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
2. indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Magistrato, e ne tiene la Presidenza;
3. attua le delibere del Magistrato e dell'Assemblea;
4. firma la corrispondenza, in unione al Segretario, le carte e i registri sociali. Per i mandati di entrata e uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 33 Il comma;
5. cura congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore e Cassiere la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;
6. provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico e artistico, nonché dei documenti storicamente significativi in possesso della Confraternita;
7. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale;
8. prende ogni provvedimento di urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ART. 30 VICE GOVERNATORE

Il Vice Governatore coadiuva il Governatore; se assente o impedito, lo supplisce nelle funzioni.

ART. 31 CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere Segretario redige i verbali; è consegnatario delle carte e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali, coadiuva il Governatore nella tenuta degli inventari di cui al punto 5 e 6 dell'art 29; coadiuva il Consigliere Amministratore e Cassiere nella tenuta della contabilità e nella tenuta dei bilanci.

Il Magistrato può nominare un Vice Segretario per la collaborazione con il Segretario nei relativi compiti.

ART. 32 CONSIGLIERE AMMINISTRATORE E CASSIERE

Il Consigliere Amministratore e Cassiere, in collaborazione con il Governatore e il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita e dei gruppi specializzati formando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Magistrato.

ART. 33 SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa, può essere affidato ad un istituto di credito, scelto dal Magistrato.

I mandati di entrata e di uscita, non sono validi, né costituiscono titolo di scarico per il tesoriere se non portano la firma congiunta del Governatore e del Segretario o del Consigliere Amministratore e Cassiere.

ART. 34 COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CONSERVATORI O CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Consiglio Probivirale dei Conservatori o Custodi delle Costituzioni è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i fratelli più benemeriti per servizi prestati o per attaccamento alla confraternita.

Nella prima riunione il Collegio elegge il suo Presidente.

I membri durano in carica 8 anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisioni di sua competenza. I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Magistrato senza diritto di voto, ove il Governatore lo ritenga opportuno.

E' compito del Collegio:

- vigilare sulla esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Confraternita;

- interpretare, in caso di divergenze le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale;
- decidere come Collegio Probivirale sui ricorsi presentati da soci contro i provvedimenti disciplinari del Magistrato nei loro confronti;
- sostituire l'opera del Magistrato quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

ART. 35 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio di Sindaci Revisori cura semestralmente il controllo dell'amministrazione della Confraternita.

E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea. Nel corso della prima riunione d'insediamento i membri del Collegio eleggono fra loro il Presidente.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori vengono eletti dall'Assemblea fra i soci della Confraternita in possesso delle idonee competenze per la carica svolta.

ART. 36 CORRETTORE SPIRITUALE

Il Correttore Spirituale (Assistente Spirituale) è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione.

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo.

Il Correttore rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 37 LE ASSEMBLEE

La Confraternita si aduna in duplice forma assembleare:

- Assemblea ordinaria;
- Assemblea straordinaria;

All'Assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria partecipano i fratelli e le sorelle che abbiano raggiunto la maggiore età.

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare, per scritto, un altro fratello a votare per suo conto. Ogni fratello presente in assemblea non può essere portatore di più di una delega.

ART. 38 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Magistrato entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea:

- provvede all'elezione degli organi sociali ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto
- delibera gli indirizzi generali della Confraternita dando mandato al Magistrato per la loro esecuzione concreta
- delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio presentato dal Magistrato, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci;
- delibera in merito alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza assunti dal Magistrato ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.

ART. 39 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Magistrato in qualunque periodo nei seguenti casi:

1. quando il Magistrato ne ritiene l'opportunità per gravi motivi;
2. quando ne sia fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Confraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
3. quando almeno 1/10 dei soci ne faccia domanda scritta e motivata al Magistrato;
4. quando il Collegio dei Sindaci Revisori, per gravi e motivate ragioni, ne richieda al Magistrato la convocazione.

Nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, il magistrato deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese dalla richiesta.

ART. 40 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di pubblica affissione e con avviso esposto nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Gli avvisi di convocazione, dovranno indicare chiaramente gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Governatore o, in sua assenza dal Vice governatore, ed in mancanza del medesimo, dal membro del Magistrato più anziano di età.

Le assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli, ed in seconda convocazione, dopo trascorsa almeno un'ora da quella indicata per la prima convocazione, con qualunque numero di fratelli presenti, sempreché tale numero sia superiore almeno del doppio dei componenti del Magistrato.

Per validità delle delibere assembleari, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; per scrutinio segreto se è richiesto da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le delibere concernenti persone sono sempre assunte con votazione a scrutinio segreto.

Nelle delibere concernenti il bilancio e il resoconto finanziario e morale presentati dal Magistrato, i membri del Magistrato e del Collegio dei Sindaci Revisori, non hanno diritto di voto.

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed è inserito nell'apposito registro.

Per le Assemblee aventi ad oggetto la riforma dello Statuto oppure la proposta di scioglimento della Confraternita, vigono le speciali disposizioni di cui all'art. 42 e 43.

ART. 41 ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dal Magistrato.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati. La Commissione Elettorale è composta da cinque fratelli che svolgono anche la funzione delle operazioni di seggio, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. La nomina a membro della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi candidatura.

La Commissione Elettorale nomina al suo interno il Presidente e il Segretario, a quest'ultimo spetta la verbalizzazione delle riunioni e degli atti della Commissione stessa.

La Commissione Elettorale, riceve le auto candidature da parte dei Confratelli entro 5 giorni dalla data fissata per le votazioni, provvede alla compilazione della lista dei candidati valutando per ciascuno il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e in particolare l'adempimento del pagamento della quota associativa.

Nella compilazione della lista provvede ad indicare in ordine alfabetico il cognome e il nome del candidato e l'appartenenza alla sede locale di Buti o a quella di Cascine di Buti in base alla residenza. Per coloro che risiedono in altre frazioni del Comune di Buti o in altri Comuni, il riferimento alla sede locale di Buti o di Cascine di Buti viene effettuato contestualmente al deposito dell'auto candidatura da parte del candidato stesso.

In caso di omonimia sulla lista deve essere indicata anche la data di nascita.

La lista viene affissa, a cura della Commissione Elettorale, nella sede sociale almeno 3 giorni prima della data delle votazioni e, durante le votazioni, nei locali elettorali.

La Commissione elettorale per lo svolgimento delle votazioni provvede ad allestire due locali uno presso la sede locale di Buti ed uno presso la sede locale di Cascine di Buti, presidiando entrambi i locali durante tutte le operazioni di voto con la presenza di almeno due componenti della Commissione stessa.

Ciascun elettore può esprimere al massimo 5 preferenze.

Al termine della votazione risulteranno eletti:

- i 6 Confratelli appartenenti alla sede locale di Buti che hanno riportato il maggior numero di voti;
- i 6 Confratelli appartenenti alla sede locale di Cascine di Buti che hanno riportato il maggior numero di voti;
- il confratello primo dei non eletti che ha ottenuto il maggior numero di voti indifferentemente a quale sede locale appartenga.
A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione pubblica per affissione nella sede sociale, l'esito delle votazioni e convoca entro 7 giorni gli eletti.”

ART. 42 RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Magistrato mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di fratelli non inferiore a un decimo degli iscritti alla Confraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Magistrato e dal collegio Probivirale o custodi delle Costituzioni al fine di esprimere un parere scritto sulla stessa. Nel corso della riunione possono essere apportate alla stessa quelle variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per una migliore comprensibilità ed armonizzazione con il testo statutario vigente. In caso di approvazione della mozione questa viene sottoposta al parere della Confederazione Nazionale.

Ricevuto il parere positivo della Confederazione Nazionale, il Governatore convoca l'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma, nonché con indicazione delle modifiche formulate dai proponenti.

L'avviso di convocazione è affisso nella sede della Confraternita non meno di 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso dovrà essere trasmesso, entro gli stessi termini, anche alla Confederazione Nazionale, un rappresentante della quale potrà presenziare all'Assemblea per illustrare il parere scritto della Confederazione.

Nel corso dell'Assemblea, prima dell'inizio della votazione, il Governatore dà lettura degli articoli soggetti a modificazione nel testo vigente e nel nuovo testo soggetto ad approvazione da parte dell'Assemblea stessa. Dà inoltre lettura del parere positivo espresso nella riunione congiunta dal Magistrato e dal Collegio Probivirale o custodi delle Costituzioni e del parere ricevuto dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno 1/15 dei fratelli e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Non è consentita l'applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le Assemblee in seconda convocazione.

ART. 43 REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

L'Assemblea approva su proposta del Magistrato, a completamento delle norme del presente Statuto, il Regolamento Generale.

Qualora necessario, il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale".

ART. 44 GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta, il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale o Custodi delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli attivi o da qualunque interessato.

La Confederazione Nazionale, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che esercita la provvisoria amministrazione della Confraternita procedendo entro dodici mesi alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla competente Autorità Regionale.

ART. 45 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

La delibera di scioglimento è di competenza dell'Assemblea Straordinaria convocata a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal Commissario straordinario di cui all'art. 44.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci all'Assemblea o alla speciale maggioranza di cui all'art. 42.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Confraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, provvederà alla nomina di un liquidatore, possibilmente appartenente alla categoria dei fratelli attivi o dei quadri Dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina, il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra citate.

I beni della Confraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, sono ceduti dal liquidatore alla Confederazione Nazionale.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostituire la Confraternita ed in caso che ciò non fosse possibile, destinerà i beni esclusivamente in loco per scopi caritativi analoghi ai fini della disciolta Confraternita.

ART. 46 NORME GENERALI

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale.

Il presente Statuto è stato approvato dal Magistrato nella seduta del 1 Ottobre 2008.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 20 Ottobre 2008 con i seguenti partecipanti:

ASSEMBLEA SOCI

- Aveni diritto al voto: 182
- Presenti: 140 di cui 39 con delega
- Esito votazione: unanimità ad eccezione dell'articolo 41 con 139 favorevoli e 1 contrario

MEMBRI MAGISTRATO

- Carlo Masini (Governatore)
- Alberto Tedeschi (Vice Governatore)
- Luca Corsi (Segretario)
- Giovanni Buti (Cassiere)
- Anna Maria Disperati (Consigliere)
- Valentina Frassi (Consigliere)
- Alessio Falaschi (Consigliere)
- Roberto Lari (Consigliere)

IL CORRETTORE

- Don Alessandro Pierotti

MEMBRI CONSIGLIO PROBIVIRALE

- Enzo Pioli

Venerabile Confraternita di Misericordia di Buti

Via Giovanni XXIII • 56032 Buti

Tel. 0587-725252